

ALLEGATO 6

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1

(Disposizioni in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d-*bis*) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di garantire il principio del riposo settimanale del lavoratore di cui all'articolo 36, terzo comma, della Costituzione, sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi al dettaglio nei quali si svolgono le attività commerciali individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione:

a) delle attività commerciali elencate dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) degli autosaloni;

c) degli esercizi commerciali al dettaglio ubicati nelle autostazioni, nei parchi divertimento, negli stadi e nei centri sportivi.

1-*ter*. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-*bis* osservano, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la chiusura domenicale e festiva nonché, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, le festività per cui è previsto l'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio sono le seguenti: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* non si applicano agli esercizi commerciali al dettaglio in essi indicati ove ubicati nei centri storici, come individuati dai Comuni in base all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o trasferiti dai medesimi centri storici in altra zona a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, salvo siano collocati nelle strutture di cui alle lettere e), f) e g) del medesimo articolo 4, comma 1, che osservano la sola chiusura festiva nelle giornate indicate dal comma

1-ter con la possibilità di derogare fino ad un numero massimo di 4 festività nel corso dell'anno, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento.

1-quinquies. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui al comma 1-bis derogano all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dal comma 1-ter fino ad un numero massimo di 30 giornate nel corso dell'anno di cui fino ad un numero massimo di 4 festività e un numero di domeniche compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 26, scelte dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento. Qualora una festività tra le 4 scelte dalla regione cada di domenica, quest'ultima non viene conteggiata ai fini della deroga prevista dal presente comma. Per la facoltà di apertura prevista dalle disposizioni di cui al presente comma, le regioni, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, dispongono un piano triennale tenendo in considerazione le esigenze della clientela rispetto alle diverse categorie merceologiche.

1-sexies. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.

1-septies. In caso di recidiva può essere altresì disposta la sanzione amministrativa di cui al comma 1-sexies aumentata del doppio e, in caso di particolare gravità o di recidiva reiterata, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 5 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La recidiva reiterata si verifica

qualora il numero delle stesse violazioni sia pari o superiore a tre in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

1-octies. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1-sexies e 1-septies sono devoluti ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni medesimi. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad azioni di contrasto dell'abusivismo commerciale e ad azioni di promozione del decoro urbano. ».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 11 è abrogato;

b) l'articolo 12 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 22 le parole: « , 11 » sono soppresse.

3. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Art. 2.

(Osservatorio sulle aperture domenicali e festive)

1. Allo scopo di verificare gli effetti della regolazione delle aperture domenicali e festive prevista dalle disposizioni di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e i suoi componenti sono nominati, in numero non superiore a 20, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.